

BG./

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

PER LA PUGLIA

B A R I

ORIGINALE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Legge 26.IO.1960, N°1327 - Es.1960 - 61 e

Legge 8.4.1954 N°144)

L A V O R I: Brindisi-Costruzione Case Popolari

al Rione Paradiso (C.E.P.) Ampliamento Ovest

Lotti 11, 12 e 13-

IMPRESA: Dr. Ing. GRAVILLI Vincenzo, da Lecce.

CONTRATTO: 7 maggio 1962, N°4022, registrato a

Brindisi il 24/5/1962 al N°1899, Mod. I-

RELAZIONE RISERVATA SULLE RISERVE DELL'IMPRESA

La Direzione dei Lavori, sullo Stato Finale, determinato l'importo lordo dei lavori in Lire £.112.735.866,15, ha applicato il ribasso d'asta del 10,43% ottenendo l'ammontare netto di Lire 100.977.515,32.

La stessa Direzione ha quindi provveduto a detrarre, dal citato importo netto, la penale per ritardata ultimazione dal 12.11.1964 al 20.5.1965

(pari a gg.190 x £.10.000 il giorno) di Lire
£.1.900.999.-

In tal modo l'ammontare dello statp finale
è risultato di Lire (£.100.977.515,32-1.900.000.-)=
= £.99.077.515,32.

Per l'applicazione della citata penale l'Im=
presa in data 15 Febbraio 1966, ha firmato lo sta=
to finale con riserva esplicandola, in data 26 Feb=
braio 1966, come segue:

" A scioglimento della riserva l'Impresa chiede
" l'annullamento della penale in quanto non è
" giustificabile poichè il ritardo, nella ultima=
" zione dei lavori è imputabile solo al comple=
" tamento degli allacciamenti ai pubblici servi=
" zi (idrico, elettrico, fognante) realizzati con
" notevole ritardo da parte degli Enti interessa=
" ti per la inesistenza dei tronchi principali,
" non di competenza di questa Impresa; infatti
" per la mancata esecuzione di detti tronchi la
" Amministrazione dell'I.A.C.P. ha potuto procede=
" re alle consegne e successive immissioni degli
" inquilini negli alloggi solo alcuni mesi dopo
" l'avvenuta ultimazione dei lavori da parte di
" questa Impresa.

" L'Impresa fa presente, inoltre, che su espli=

" cita richiesta dell'I.A.C.P., ha messo a dispo=
 " sizione 18 appartamenti (tutto il lotto 13°).
 " molto tempo prima del termine utile per l'ulti=
 " mazione dei lavori, provvedendo a proprie spese
 " alle opere provvisionali occorrenti (impianto
 " elettrico, idrico e fognante) sì da rendere abi=
 " tabili gli stessi, come in effetti è avvenuto ,
 " procurando, così, un ingente vantaggio economico
 " all'Istituto. A causa di ciò, essendo gli appar=
 " tamenti occupati prima della scadenza dagli in=
 " quilini, dell'I.A.C.P., l'ultimazione delle pic=
 " cole opere di completamento (scantinati sopratut=
 " to) si sono potute effettuare solo dopo che gli
 " stessi sono stati messi a disposizione di que=
 " sta Impresa.

" Pertanto, non avendo evidentemente, arreca=
 " to alcun danno economico all'I.A.C.P. chiede, co=
 " me anzidetto, l'annullamento della penale.

" Brindisi, 26 Febbraio 1966

" (firmato) Ing. Gravilli Vincenzo "

" La Direzione Lavori respinge la riserva perchè
 " difforme dalle condizioni contrattuali. Brindisi-
 " 28 Febbraio 1966- Il Direttore dei Lavori: (firma=
 " to) Ing. Giovanni Roma-

" La stessa Direzione dei Lavori, nella rela=

zione riservata, sulla riserva, espone quanto segue:

" In merito alla riserva dell'Impresa il sottoscritto Direttore dei Lavori fa presente di aver applicato la penale per ritardata ultimazione in quanto i lavori formalmente furono dichiarati ultimati dopo la scadenza del tempo utile contrattuale.

" In effetti le palazzine oggetto dell'appalto furono condotte dall'Impresa inizialmente con la dovuta regolarità, tanto che una palazzina di 18 appartamenti sui 42 appaltati e cioè il 43% venne utilizzata dall'Amministrazione prima della scadenza del termine contrattuale.

" Ciò perchè l'Istituto ebbe bisogno di trasferire altrettante famiglie da abitazioni del Capoluogo per lavori di manutenzione straordinaria.

" Per detta palazzina l'Impresa realizzò, altresì, fuori appalto, opere di allacciamento provvisorie.

" Per gli altri 24 alloggi cioè il 57% i lavori non poterono essere dichiarati ultimati in tempo utile in quanto l'Impresa non po-

"tendo eseguire lavori collegati con gli allac=
 "ciamenti e quote stradali rallentò di fatto il
 "ritmo di tutti i lavori portandoli a compimento
 "verso la fine di Gennaio 1965, salvo la esecuzio=
 "ne di alcune opere di rifacimento e di quelle
 "conseguenti agli allacciamenti, solo dopo appo=
 "sita diffida.

"In relazione a quanto sopra il sottoscritto
 "Direttore dei Lavori:

CONSIDERATO

"1)- CHE la causa principale che determinò il ri=
 "tardo nella ultimazione dei lavori è da ascri=
 "vere in massima parte a fatto indipendente dal=
 "la volontà dell'Impresa;

"2)- CHE peraltro due delle palazzine, in effetti,
 "furono portate a termine dopo la scadenza del
 "termine utile contrattuale e solo a seguito
 "di diffida, per cui il ritardo per dette palaz=
 "zine è da attribuirsi a negligenza dell'Impre=
 "za;

"3)- CHE presumibilmente può ritenersi il 30 Gen=
 "naio 1965 comè data in cui di fatto furono ul=
 "timati i lavori;

"4)- CHE, a rigore, alla data anzidetta il sotto=
 "scritto avrebbe dovuto sospendere ancora una

" volta i lavori in attesa della indicazione,
 " da parte dell'Ente interessato, circa le cana=
 " lizzazioni esterne e le strade, cosa che inve=
 " ce non fece, al fine di evitare richieste di
 " maggiori compensi;

5)- CHE il Comune fornì le quote stradali ne=
 " cessarie per la posa delle canalizzazioni
 " assai in ritardo, mentre deve ancora, alla da=
 " ta odierna, procedere alla sistemazione stra=
 " dale;

6)- CHE l'Impresa portò a compimento i lavori
 " della palazzina del 13° lotto comprendente
 " 18 alloggi prima della scadenza dimostrando
 " correttezza e sensibilità;

7)- CHE il ritardo non ha portato pregiudizio
 " economico all'Istituto in quanto le palaz=
 " zine poterono essere utilizzate solo dopo
 " gli allacciamenti;

" C O N C L U D E "

" esprimendo in linea di diritto il parere che
 " la penale va applicata in conformità alle con=
 " dizioni contrattuali quanto ^{meno} per la parte degli
 " alloggi (il 53%) ultimati oltre il termine di
 " scadenza.

" In linea di fatto, e di equità esprime il

" parere di disapplicare la penale per il periodo che va dal 30 Gennaio 1965 al 20/5/1965 data in cui i lavori furono dichiarati formalmente ultimati.

" Brindisi, lì 1/7/1967

" IL DIRETTORE DEI LAVORI

" (firmato) Dr. Ing. Giovanni Roma, ""

Infine l'Impresa ha fatto pervenire al sottoscritto Collaudatore l'unito memoriale in data 31 Luglio 1967, nel quale conferma quanto esposto nella riserva ed al punto 2) - afferma, concordando con la Direzione dei Lavori, che la ultimazione effettiva dei lavori è avvenuta il 30 Gennaio 1965, salvo il completamento degli allacciamenti e forse di altre piccole forniture.

In considerazione di quanto esposto dall'Impresa e di quanto affermato dalla Direzione dei Lavori, si è del parere di considerare come ultimati i lavori alla data del 30 Gennaio 1965, limitando il ritardo al periodo dal 12 Novembre 1964 al 30 Gennaio 1965 e quindi a giorni 80.

Pertanto si propone ridurre la penale a
(gg. 80 x £. 10.000) = £. 800.000. =

18 Aprile 1968

IL COLLAUDATORE

(Dr. Ing. Ing. Vittorio de Riso)

Vittorio de Riso